

# RELAZIONE FINALE PER IL PROGETTO EUROPA

CLASSE 4B  
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI  
"G.A. PUJATI"  
- SACILE

SERENA LOLLO E STEFANIA PILAN

Noi abbiamo voluto approfondire un aspetto fondamentale della politica europea ossia "La politica europea in materia di immigrazione".

L'immigrazione è un problema presente in tutti i paesi dell'Unione europea ed è per questo necessaria una politica comune. Varie sono state le proposte del parlamento europeo per affrontare questo problema ma, anche se sono stati fatti passi significativi, l'emergenza è ancora notevole. Fin dall'inizio dell'Unione europea si prevedeva la libera circolazione dei lavoratori, ma l'emergenza di fenomeni quali l'immigrazione clandestina, il terrorismo, il traffico di droga..hanno indotto gli Stati membri a creare una cooperazione intergovernativa per quanto riguarda la giustizia e gli affari interni, volta a fronteggiare tali problemi.

Le difficoltà di definire una politica comune nelle materie nominate portò nel 1985 alcuni stati, Francia, Germania, Benelux, a firmare l'accordo di Schengen il quale prevedeva un maggior controllo alle frontiere esterne e l'armonizzazione dei provvedimenti relativi a visti e al diritto d'asilo. Rimasero comunque i problemi relativi all'integrazione tra i diversi Stati in quanto le materie in oggetto dipendevano da essi e non dall'Unione europea.

Il passo successivo fu il trattato di Maastricht (1992). Esso prevedeva 4 libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone. L'idea di libera circolazione di tutti - cittadini europei e di paesi terzi - che implicava la soppressione dei controlli alle frontiere, era più difficile da istituire a causa della reticenza di alcuni stati. In parallelo nacque l'idea che questa libera circolazione delle persone si dovesse accompagnare a misure dette "compensatorie", consistenti nel rafforzare i controlli alle frontiere esterne e nel definire una politica europea nella sfera del diritto di asilo e dell'immigrazione.

Nel 1993 con il Trattato sull'Ue si rafforzò la collaborazione europea in materie come l'immigrazione, la lotta alle frodi.. Il titolo VI prevedeva tre strumenti giuridici: la posizione comune, la convenzione, l'azione comune. La posizione comune consiste nella definizione comunitaria dell'Ue di una determinata questione. All'azione comune si ricorre quando gli obiettivi dell'Unione possono essere realizzati meglio con un'azione comune che con azioni dei singoli Stati membri: in tale contesto sono stati adottati vari programmi intesi a favorire la cooperazione dei servizi di polizia, della magistratura e delle amministrazioni doganali. La convenzione è uno strumento classico del diritto ed è quello che permette l'attuazione dell'azione comune. Non c'è ancora però un'integrazione tale da poter eliminare gli ostacoli degli stati membri ad un'effettiva azione comune.

Il Trattato di Amsterdam(1997) si pose l'obiettivo di creare uno spazio di libertà, giustizia, sicurezza. E' uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto riguarda i controlli alle frontiere esterne, il diritto d'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità. La cooperazione giudiziaria è fondata sul riconoscimento reciproco e possono venir adottate sanzioni severe contro la criminalità, per creare appunto uno spazio in cui si circoli liberamente e in modo sicuro.

Lo scopo era quello di rendere possibile la libera circolazione delle persone nell'Unione europea. Furono previsti provvedimenti per i controlli alle frontiere esterne, per il diritto d'asilo, per l'immigrazione e per la cooperazione giudiziaria in materia civile. E' prevista la cooperazione tra i

corpi di polizia e la magistratura in materia penale. Tutte le iniziative nel settore della giustizia e degli affari interni divennero di competenza dell'Ue, il che avrebbe dovuto facilitare l'elaborazione di politiche coerenti a livello europeo.

Nel 1998 a Vienna il Consiglio e la Commissione insistettero per il sostegno di uno spazio giudiziario europeo, perché si migliorasse la cooperazione europea, si sviluppasse l'Europol e si definisse una strategia globale sull'immigrazione.

La Costituzione europea modifica molto la situazione esistente poiché sopprime la dicotomia fra le disposizioni rientranti nel trattato CE e le nuove procedure comprendenti la codecisione (procedura legislativa ordinaria) e il voto a maggioranza qualificata come regole generali.

Gli obiettivi delle politiche dell'Unione sono chiariti: ormai l'azione dell'Unione è esplicitamente subordinata ai diritti fondamentali; l'accesso alla giustizia è uno degli obiettivi generali; le esigenze di riconoscimento reciproco dei vari sistemi e quelle concernenti il ravvicinamento delle legislazioni sono concomitanti.

La definizione delle politiche è approfondita: le politiche in materia di asilo e di immigrazione sono definite politiche comuni dell'Unione, rette quindi dai principi di solidarietà e di condivisione equa delle responsabilità fra Stati membri.

Ma sono soprattutto le disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale ad essere state riviste in modo particolarmente innovativo, soprattutto se si considera il fatto che la maggior parte di esse è varata a maggioranza qualificata: il progetto di Costituzione promette il ravvicinamento delle legislazioni penali nel merito (definizione delle infrazioni penali e sanzioni), da un canto per lottare contro taluni reati "d'interesse europeo" (elencati) e dall'altro per garantire l'attuazione di una normativa dell'Unione.

La Costituzione dedica ampia parte al problema dell'immigrazione. La Costituzione prevede un sistema comune di gestione dei flussi migratori. In materia di asilo sono previsti uno status comune e procedure uniformi. Ci si impegna a contrastare l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. Ciascun Stato membro rimane competente a determinare la quota di ingressi nel suo territorio di cittadini di Stati terzi. Alcuni articoli significativi della Costituzione sono:

### **Articolo III-257**

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

### **Articolo III-265**

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
  - a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
  - b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:

- a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
- b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
- c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
- d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
- e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

### **Articolo III-267**

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori:

- a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
- b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
- c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
- d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.

4. La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.